

- (5) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Notifica preventiva delle partite

1. L'operatore responsabile di una partita che rientra nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 effettua la notifica preventiva all'autorità competente del posto di controllo frontaliere di primo ingresso nell'Unione almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della partita.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora vincoli logistici impediscano il rispetto del termine stabilito in tale paragrafo, le autorità competenti dei posti di controllo frontaliere possono applicare un periodo di notifica preventiva di almeno quattro ore prima dell'arrivo previsto della partita.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dei posti di controllo frontaliere designati per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 possono applicare un periodo di notifica preventiva di massimo cinque giorni lavorativi prima dell'arrivo previsto di tali partite.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE1533

